



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	
Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare,	
ippiche e della Pesca	
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	
CONVENZIONE	
Il giorno, presso la sede della Direzione Generale della pesca marittima	
e dell'acquacoltura – Via XX Settembre 20, Roma – il Ministero delle	
politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca	
marittima e dell'acquacoltura (C.F. 97099470581), rappresentato ai fini del	
presente atto dal Direttore Generale, nella sua qualità di Autorità di Gestione	
(di seguito AdG)	
${f E}$	
il dr. Antonio Di Paolo, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione	
dell'Organismo Intermedio della Regione Abruzzo, di seguito O.I., CF	
DPLNTN54D28G482J, elettivamente domiciliato per la carica presso gli	
uffici della stessa, con sede in Pescara, Via Catullo, n. 17,	
di seguito denominati anche Parti,	
PREMESSO CHE	
a) il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, reca "Riforma dell'organizzazione del	
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e	
successive modifiche ed integrazioni";	
b) il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 reca organizzazione del	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma	
1	



	dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;	
c)	con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio	
	2014 il Dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della	
	Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;	
d)	il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo	
	europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di	
	coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo	
	europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul	
	Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul	
	Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la	
	pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;	
e)	in particolare l'articolo 123 del Regolamento generale (UE) n.	
	1303/2013, al comma 6 prevede che "Lo Stato membro può designare	
	uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati	
	compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la	
	responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di	
	gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati	
	formalmente per iscritto";	
f)	il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 15 maggio 2014 istituisce il Fondo europeo per gli affari	
	marittimi e la pesca e abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.	
	861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il	
	2	



	regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio;	
g)	l'articolo 18 del Regolamento UE n. 508/2014, nel disciplinare i	
	contenuti del Programma Operativo, alla lettera m) "prevede le modalità	
	di attuazione del programma operativo, in particolare: l'individuazione	
	delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013	
	e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e	
	di controllo; ()";	
h)	con decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la	
	Commissione Europea ha adottato talune parti dell'Accordo di	
	partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di	
	investimento europei, Fondi SIE;	
i)	il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al	
	disposto dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e	
	approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n.	
	C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, prevede per la programmazione	
	FEAMP 2014-2020 la designazione delle Regioni in qualità di	
	Organismi intermedi per la gestione di parte delle misure previste dal	
	Programma, e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma	
	"Raccolta Dati e del Controllo" e della "Politica Marittima Integrata";	
j)	l'allegato 4 al Programma Operativo FEAMP 2014-2020 contiene la	
	Descrizione Sintetica del SI.GE.CO. (Sistema Integrato di Gestione e	
	Controllo) PO FEAMP 2014-2020;	



k)	l'Autorità di Gestione è individuata a livello nazionale con D.M. 1622	
	del 13 febbraio 2014 nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e	
	forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità	
	agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca	
	marittima e dell'acquacoltura;	
1)	gli Organismi Intermedi sono identificati al § 11.1 del PO FEAMP	
	2014-2020 nelle Regioni e nelle Province Autonome;	
m)	nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020 con riferimento alle procedure	
	di sorveglianza e valutazione, al § 11.2, viene previsto che il	
	coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure	
	delegate agli Organismi Intermedi sarà garantito nell'ambito di un	
	Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi	
	che avrà principalmente la funzione di garantire il coordinamento	
	strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale, regionale e	
	concorrente, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma,	
	discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi	
	strategici opportuni;	
n)	l'allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 nel capitolo	
	3 "Organismi Intermedi" precisa che: "l'Amministrazione intende	
	individuare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di	
	determinati compiti dell'Autorità di gestione e/o dell'Autorità di	
	certificazione sotto la responsabilità di dette Autorità";	
o)	l'allegato 4 Programma Operativo FEAMP 2014-2020 sempre nel	
	capitolo 3 "Organismi Intermedi" precisa che "A seguito	
	4	



dell'approvazione del Programma Operativo, l'Amministrazione	
centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome	
procederanno alla sottoscrizione di un Accordo Multiregionale nel	
quale saranno concordati in particolare:	
• l'elenco delle Misure di competenza centrale, regionale o concorrente;	
■ i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle	
Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome;	
■ le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di	
certificazione agli Organismi intermedi;	
■ le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;	
■ le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli	
Organismi Intermedi";	
p) con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle	
risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	
(FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle	
Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla	
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le	
Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;	
q) con nota del 9 marzo 2016, prot. n. 1185/C10AGR, è stato trasmesso	
l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza	
delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle	
risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari	
marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province	
_	



autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; r) con la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e
r) con la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la
Province Autonome, sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la
del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la
in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la
proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e
delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-
2020);
s) in data 9 giugno 2016 è stato adottato l'Accordo Multiregionale
previsto dal PO FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano;
t) l'Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le
Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad
esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di
Bolzano, identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità
di certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi
intermedi;
u) 1'allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 nel capitolo
3 "Organismi Intermedi" precisa ancora che: I compiti, le funzioni e le
responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con
6



	l'Autorità di gestione o con l'Autorità di certificazione, sono	
	disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti avente	
	ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi	
	all'attuazione della delega stessa";	
v)	si intendono delegare all'Organismo Intermedio della Regione Abruzzo	
	determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati	
	all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 97 del	
	Regolamento n. 508/2014 per la gestione delle misure a competenza	
	esclusiva o condivisa così come indicate all'Allegato 2 al predetto	
	Accordo Multiregionale, e le relative risorse finanziarie;	
w)	l'Organismo intermedio dovrà assicurare l'effettivo svolgimento delle	
	funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei	
	risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità	
	amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per	
	il PO FEAMP 2014/2020;	
x)	l'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle	
	attività previste nella convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione	
	dovrà operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa	
	comunitaria e nazionale, nonché secondo le modalità e le tempistiche	
	indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'Organismo	
	Intermedio, redatto conformemente al Manuale delle procedure e dei	
	controlli dell'Autorità di Gestione anteriormente alla presentazione	
	della prima dichiarazione di spesa;	



Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

- 1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione

Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di

gestione del PO FEAMP 2014/2020 (di seguito anche AdG), e la Regione

Abruzzo, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito anche O.I.)

nell'ambito delle Priorità e Misure specificate nell'Accordo Multiregionale

di cui in premessa.

- 2. Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n.
- 1303/2013, la presente Convenzione, per le azioni ricomprese nelle priorità

del PO FEAMP 2014/2020 sopra richiamate, costituisce l'atto di delega

all'O.I. di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate all'articolo 125

del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come esplicitate al successivo

articolo 6.



3. Le funzioni esercitate dall'O.I. sono svolte nel rispetto dei principi, dei	
criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e	
condivisa dall'AdG e dagli altri OO.II. in seno al Tavolo istituzionale citato	
in premessa, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale	
nelle procedure amministrative di selezione, gestione e controllo.	
Art. 3	
Termine di realizzazione e modifiche	
1. La presente Convenzione è efficace per tutto il periodo di	
programmazione FEAMP 2014/2020.	
2. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà	
essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto	
nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la presente Convenzione.	
3. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente	
convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute	
modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di	
eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.	
Art. 4	
Obblighi e responsabilità connesse alla delega	
1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate	
sono dettagliate nella presente Convenzione.	
2. L'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del Programma Operativo,	
assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni	
9	



	Frank Fr Frank Frank Fra	
(delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere	
1	le funzioni delegate.	
3	3. L'O.I. si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni	
i	informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni	
	delegate.	
	Art. 5	
	Compiti dell'Autorità di gestione	
	1. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma	
	operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Ad	
•	essa sono attribuite le funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n.	
	1303/2013 e all'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508/2014, e in particolare:	
	2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'AdG:	
	a) Presiede ed assiste il comitato di sorveglianza e fornisce ad esso le	
	informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in	
	particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel	
	raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a	
	indicatori e target intermedi sulla base dei dati di competenza nonché	
	di quelli forniti da ciascun O.I.;	
	b) Rende disponibili agli Organismi intermedi informazioni pertinenti	
	per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;	
	c) Istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata	
	dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza,	
	la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i	
	10	



dati su singoli partecipanti alle operazioni, ai sensi dell'art. 125, par.	
2 lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ne rende disponibile	
l'accesso agli OO.II.;	
d) Adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui	
all'articolo 119 e all'allegato V del Regolamento (CE) n. 508/2014;	
e) Garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al	
Programma, disponibile sul sito del Ministero delle politiche	
agricole, alimentari e forestali.	
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:	
a) Elabora e previa approvazione, applica procedure e criteri di	
selezione adeguati, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, del	
Regolamento (UE) n. 1303/2013;	
b) Si accerta che l'O.I. applichi le procedure e i criteri di selezione	
approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 113 del	
Regolamento (UE) n. 508/2014;	
c) Garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di	
applicazione del Fondo e possa essere attribuita a una misura	
individuata nella o nelle priorità del Programma Operativo.	
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma	
operativo, l'AdG:	
a) fornisce agli OO.II. le specifiche del sistema di gestione e controllo	
del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i	
manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria	
competenza;	
11	



b)	istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei	
	rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti	
	da ciascun O.I.;	
c)	trasmette per via elettronica alla Commissione Europea, ai fini della	
	sorveglianza e sulla base dei dati trasmessi da ciascun O.I., una	
	previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare	
	domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per	
	l'anno successivo ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento (UE) n.	
	508/2014;	
d)	informa tempestivamente l'O.I. in merito alle irregolarità, le frodi o	
	le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PO FEAMP	
	che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'O.I.;	
e)	informa l'O.I. su ogni variazione del piano finanziario del PO	
	FEAMP 2014/2020 derivante dalla ripartizione della riserva di	
	efficacia dell'attuazione, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche	
	finanziarie del Programma, nel rispetto di quanto previsto	
	nell'Accordo Multiregionale e dei criteri di cui all'articolo 9 della	
	presente Convenzione;	
f)	assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della	
	AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della	
	presente Convenzione;	
g)	adotta, in linea con la tempistica necessaria per l'adozione dei	
	consequenziali adempimenti da parte dell'O.I., gli atti necessari a	
	garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al	
	12	



fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel	
disimpegno delle risorse.	
Inoltre, l'AdG è responsabile dei rapporti con l'Unione Europea e di tutti gli	
atti a valenza esterna; ai sensi dell'art. 74, par. 4 del Regolamento (UE)	
n.1303/2013, assicura gli scambi ufficiali di informazioni con la	
Commissione Europea mediante il sistema di scambio elettronico di dati	
SFC.	
L'AdG è altresì responsabile dei rapporti con il Ministero dell'Economia e	
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -	
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea -	
IGRUE, anche in relazione agli adempimenti inerenti il sistema informativo	
nazionale MonitWeb.	
L'AdG, infine, sovrintende all'elaborazione del Piano di valutazione del	
Programma ex artt. 56 del Regolamento 1303/2013 e 113 lett. b) del	
Regolamento 508/2014 e all'attuazione delle relative attività.	
Art. 6	
Compiti dell'organismo intermedio delegato	
1. L'O.I. svolge le attività oggetto di delega conformemente al principio	
della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le	
risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti	
delegati, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità	
di Gestione, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente	
normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di	
13	



criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.	
2. Per quanto concerne la gestione delle Misure di propria competenza di cui	
all'Accordo Multiregionale in premessa, l'O.I., avvalendosi anche di altri	
Enti o Organismi pubblici:	
a) Partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle	
riunioni del Tavolo istituzionale e del Comitato di sorveglianza del	
PO FEAMP 2014/2020;	
b) Fornisce le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti nel	
raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli	
indicatori e target intermedi e finali, con particolare riferimento a	
quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;	
c) Contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e	
finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 e	
all'art. 114 del Regolamento (UE) n. 508/2014, inviando all'AdG le	
parti di propria competenza entro il 30 aprile di ogni anno fino al	
2023 compreso, salvo diverse indicazioni dell'AdG;	
d) Rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle	
operazioni;	
e) Assicura l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione	
informatizzata dei dati istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi	
dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n.	
1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione	
finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la	
corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei	
14	



	documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6	
	dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013. Qualora l'O.I.	
	rilevi malfunzionamenti e/o errori nell'elaborazione dei dati inseriti	
	nel sistema li segnala all'Autorità di gestione;	
f)	Garantisce per quanto di competenza il rispetto degli obblighi in	
	materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 119 e dal	
	relativo allegato V del Regolamento (UE) n. 508/2014.	
3. Per	quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:	
a)	Elabora gli avvisi pubblici delle misure di competenza per la	
	selezione delle operazioni in conformità alla pertinente	
	documentazione prodotta dall'AdG e condivisa nel Tavolo	
	istituzionale;	
b)	È responsabile della selezione delle operazioni delle misure di	
	competenza, applicando i criteri di selezione approvati dal Comitato	
	di sorveglianza, nonché assicurando che la selezione sia coerente con	
	quanto previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020, con	
	le procedure in essere per il Programma e con la normativa italiana e	
	comunitaria;	
c)	Garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di	
	quelle previste dal Regolamento (UE) n. 508/2014, che siano	
	coerenti con i criteri di selezione approvati e che possano essere	
	attribuite alle categorie di operazione previste nel PO FEAMP	
	2014/2020;	
d)	Fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle	
	15	



	operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a	
	ciascuna operazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67,	
	paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicando il	
	metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione	
	conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il	
	pagamento della sovvenzione;	
e)	Fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il	
	sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici	
	concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito	
	dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;	
f)	Accerta, con modalità condivise in seno al Tavolo istituzionale, che i	
	beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e	
	operativa necessarie per l'attuazione dell'operazione.	
4. Per	quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività	
delega	ate, l'O.I.:	
a)	definisce e formalizza un proprio sistema di gestione e controllo in	
	conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE)	
	n.1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP	
	2014/2020 e con il sistema di gestione e controllo e le procedure	
	definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del	
	Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate;	
b)	comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche	
	significative al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti	
	gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della	
	16	



	nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e	
	controllo del Programma;	
c)	esegue, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del	
	Regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli di primo livello, al fine	
	di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti,	
	che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste	
	ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo	
	e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;	
d)	si assicura che i controlli di primo livello vengano eseguiti secondo	
	le modalità indicate nell'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento	
	(UE) n. 1303/2013;	
e)	definisce, ai fini della liquidazione, modalità organizzative e	
	procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo	
	svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle	
	operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto	
	comunitario e nazionale applicabile, al Programma Operativo e alle	
	condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle	
	indicazioni fornite dall'AdG;	
f)	esegue, se del caso, l'estrazione del campione di controlli in loco	
	sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali	
	minime di estrazione previste dal Manuale dell'AdG;	
g)	redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco,	
	indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i	
	provvedimenti presi in connessione con le eventuali irregolarità	
	17	



riscontrate; h) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione; i) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo istituzionale; j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UF) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse: n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del			
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione; i) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo istituzionale; j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far si che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		riscontrate;	
transazioni relative a ciascuna operazione; i) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo istituzionale; j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	h)	garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità	
i) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo istituzionale; j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far si che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le	
programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo istituzionale; j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		transazioni relative a ciascuna operazione;	
caso al Tavolo istituzionale; j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	i)	segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del	
j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del	
in loco; k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		caso al Tavolo istituzionale;	
k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; 1) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	j)	effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli	
amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo; 1) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		in loco;	
informativo; 1) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	k)	risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli	
1) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema	
tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		informativo;	
corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	l)	per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a	
spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della	
termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle	
dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del	
m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma	
spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;	
incorrere nel disimpegno delle risorse; n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	m)	adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di	
n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di	
e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del		incorrere nel disimpegno delle risorse;	
conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	n)	stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese	
		e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano	
18		conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del	
		18	



	Regolamento (UE) n. 1303/2013 comunica all'AdG le irregolarità, le	
	frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di	
	propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel	
	rispetto delle procedure definite dall'AdG di cui all'allegato III del	
	Regolamento (UE) n. 1011/2014;	
o)	su richiesta, fornisce all'AdG le informazioni necessarie per la	
	predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la	
	sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b),	
	del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 fornisce la	
	necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche	
	per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti	
	comunitari per il periodo 2014-2020, in particolare all'Autorità di	
	gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione	
	Europea e della Corte dei Conti Europea;	
p)	esegue i controlli ex post volti al riscontro della stabilità e della	
	funzionalità delle operazioni, ai sensi dell'art.71 del Regolamento	
	(UE) n. 1303/2013, secondo le modalità previste dal sistema di	
	gestione e controllo e dal manuale delle procedure;	
q)	assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli	
	obblighi stabiliti dall'art. 72, lettera b), del Regolamento (UE) n.	
	1303/2013, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta;	
	gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;	
r)	collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di	
	ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla	
	10	



normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente	
Convenzione.	
5. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente	
responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo	
l'O.I, è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti	
dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni	
delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica	
indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'O.I., redatto	
conformemente al manuale dell'AdG anteriormente alla presentazione della	
prima dichiarazione di spesa.	
6. L'O.I. eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto, mediante i servizi	
messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.	
Art. 7	
Gestione banche dati e controlli	
1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA –	
1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA –	
1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO	
1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO FEAMP.	
 L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO FEAMP. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la 	
 L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO FEAMP. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel Sistema e la loro rispondenza a quanto 	
 L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO FEAMP. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel Sistema e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale. 	
 L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO FEAMP. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel Sistema e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla 	



	Art. 8	
	Principio di leale collaborazione	
1. Le Parti,	consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi	
all'esercizio	delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della	
presente conv	venzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.	
2. Le Parti	si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure	
amministrativ	ve da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente	
convenzione,	, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli	
interventi.		
	Art. 9	
	Riserva di efficacia dell'attuazione	
1. Al fine	di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia	
dell'attuazior	ne di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013,	
l'O.I., per	quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al	
raggiungimer	nto dei <i>target</i> fisici e finanziari previsti, per priorità, dal	
Programma a	ılla data del 31 dicembre 2018.	
2. Ai sensi de	ell'Accordo Multiregionale, in caso di conseguimento dei target	
intermedi per	r ciascuna priorità a livello del Programma le risorse legate alla	
riserva di ef	ficacia saranno ripartite, in conformità al piano finanziario di	
competenza,	tra tutte le Amministrazioni che hanno conseguito il target	
fisico e finar	nziario assegnato. Eventuali risorse non assegnate per mancato	
raggiungimen	nto del <i>target</i> finanziario da parte di un O.I., saranno ripartite tra	
le Amminist	trazioni che hanno conseguito il target fisico e finanziario	
	21	



assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità	
definiti in sede di Tavolo istituzionale.	
3. Nel caso in cui il parziale conseguimento dei <i>target</i> da parte di una o più	
Amministrazioni comporti il mancato conseguimento del target per una	
priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni	
verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in	
sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito	
rispetto al target prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta	
riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di	
Tavolo istituzionale.	
4 4 40	
Art. 10	
Art. 10 Disimpegno	
Disimpegno	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i>	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i> finanziario previsto dal Programma.	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i> finanziario previsto dal Programma. 2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i> finanziario previsto dal Programma. 2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del <i>target</i> da parte di un O.I. comporti il mancato	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i> finanziario previsto dal Programma. 2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del <i>target</i> da parte di un O.I. comporti il mancato conseguimento del <i>target</i> a livello di Programma per una annualità, il	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i> finanziario previsto dal Programma. 2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del <i>target</i> da parte di un O.I. comporti il mancato conseguimento del <i>target</i> a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in	
Disimpegno 1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del <i>target</i> finanziario previsto dal Programma. 2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del <i>target</i> da parte di un O.I. comporti il mancato conseguimento del <i>target</i> a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito	



Art. 11

Recuperi

- 1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente individuata e corretta e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
- 2. A tal fine l'O.I. è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione, spetta all'O.I. rimborsare l'importo in questione.
- 3. L'O.I. è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 12

Rettifiche finanziarie

- 1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.
- 2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per



estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni	
e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà	
ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni	
che hanno causato la rettifica finanziaria.	
3. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti	
Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per	
comportamenti imputabili all'O.I. per attività svolte in esecuzione della	
delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi	
titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle	
spese rendicontate, a carico dello Stato membro, a quest'ultimo spetta il	
diritto di rivalsa nei confronti dell'O.I., fino a concorrenza dell'intero	
importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori	
azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi SIE.	
4. Analogo diritto di rivalsa spetta alla Regione in qualità di O.I., nel caso di	
rettifiche finanziarie imputabili alle attività svolte dall'AdG in esecuzione	
della presente convenzione.	
Art. 13	
Poteri sostitutivi e revoca	
Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento 1303/2013 l'Autorità di Gestione	
delega all'Organismo Intermedio l'esercizio dei poteri di cui alla presente	
convenzione.	
Per effetto della presente convenzione, l'O.I. esercita il potere in nome	
proprio e gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata sono a lui	
24	
24	



imputabili.	
Resta inteso che l'Autorità di Gestione conserva, relativamente alle funzioni	
delegate, poteri di direttiva, sorveglianza, sostituzione e avocazione e adotta	
ogni iniziativa necessaria in caso di inadempimento agli impegni previsti	
dalla presente convenzione.	
In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità può	
disporre la revoca, anche parziale, della delega di funzioni oggetto della	
presente convenzione.	
Art. 14	
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali	
1. L'O.I. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui	
venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di	
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla	
presente Convenzione.	
2. L'O.I. si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze	
del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento	
della presente Convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di	
sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in	
alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.	
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere	
copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'O.I. se non per esigenze operative	
strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente	
Convenzione.	
25	



4. L'O.I. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza	
anzidetti.	
5. L'O.I. si impegna altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel	
rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto	
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e	
integrazioni.	
Art. 15	
Spese ed oneri fiscali	
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.	
642/1972, allegato B, articolo 16 e verrà registrata solo in caso d'uso a spese	
e a carico della parte richiedente.	
Art. 16	
Norme applicabili	
Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti	
norme in materia di Contabilità di Stato, nonché, quando non in contrasto	
con quelle precisate, dalla vigente normativa regionale, nazionale e	
comunitaria nonché dalle norme del Codice Civile.	
Art. 17	
Foro competente	
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della	
26	



The state of the s	
presente convenzione sarà competente il foro di ROMA in modo esclusivo e	
non derogatorio e, più precisamente, il "Tribunale di ROMA".	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della	
pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	
Per la Regione Abruzzo in qualità di O.I.	
Referente dell'Autorità di Gestione dell'O.I.	
Dott. Antonio Di Paolo	
27	